

Associazione in partecipazione

Nozione (artt. 2549 ss. c.c.)

il contratto mediante il quale una parte, definita "associante", attribuisce ad un'altra parte, definita "associato", una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto; tale apporto può consistere in beni di qualsiasi natura (in genere capitali) oppure prestazioni lavorative.

Elementi caratterizzanti

- *natura imprenditoriale* dell'associante;
- *apporto dell'associato* (capitali o prestazione lavorativa) all'impresa dell'associante;
- *diritto dell'associato ad una quota degli utili dell'associante*;
- *carattere sinallagmatico*;
- *aleatorietà*, l'associato non ha la certezza di ottenere una remunerazione e partecipa così al rischio d'impresa;

Effetti giuridici (art. 2551 c.c.)

- *non nasce un nuovo soggetto di diritto* diverso e ulteriore rispetto all'impresa dell'associante e alla persona dell'associato;
- *non si costituisce un patrimonio autonomo rispetto all'impresa dell'associante*, l'apporto dell'associato confluisce nel patrimonio di tale impresa e con esso si fonde;
- *non si crea alcuna comunione dell'impresa*, che resta di esclusiva competenza dell'associante;

Aspetti contrattuali

- **forma scritta** : non è obbligatoria ma consigliabile;
- **partecipazione agli utili (o ricavi)** : la quota degli utili (o ricavi) viene determinata sulla base del rendiconto, in genere redatto secondo le modalità previste per la redazione del bilancio, che l'associante deve presentare all'associato sulla base della periodicità stabilita nel contratto;
- **eventuale partecipazione alle perdite da parte dell'associato** : non possono comunque superare il valore del suo apporto;
- **durata** : il contratto può essere stipulato sia a termine che a tempo indeterminato, permettendo così a ciascun contraente di esercitare il recesso unilaterale (art. 1373 c.c.) in un termine congruo oppure tacitamente;
- **diritto di esclusiva** : l'associante non può stipulare per lo stesso affare, o per la stessa impresa, contratti di associazione in partecipazione con altri soggetti senza aver ottenuto il preventivo assenso da parte dell'originario associato; tuttavia tale divieto può essere esplicitamente derogato dal contratto;
- **poteri disciplinari e di controllo del datore di lavoro** : è consigliabile specificare nel contratto che l'associante non ha però il potere di impartire ordini specifici e di svolgere una continua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavoro;

N.B. : non è consentita la costituzione di associazioni in partecipazione tra professionisti

Aspetti contributivi e previdenziali (art. 3, c. 26, L. 335/95)

- **INPS** : I redditi dell'associato in partecipazione che apporta una prestazione lavorativa non rientrano tra quelli per i quali è obbligatorio il versamento del contributo previdenziale del 10 % o del 12 %;
- **INAIL** : è obbligatoria l'iscrizione e la relativa assicurazione contro gli infortuni solo se l'associato svolge una delle attività pericolose indicate dall'art. 1 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (Circ. INAIL n. 28/74 del 07.05.1993);

Aspetti fiscali**Imposte dirette****associante** (art. 62, c. 4, TUIR)

le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione sono **deducibili** dal reddito di esercizio *di competenza*, indipendentemente dall'imputazione al conto economico, sull base di alcune *condizioni* :

- forma scritta con data certa del contratto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata debitamente registrati;
- specificazione nel contratto dell'apporto;
- nel caso l'apporto sia costituito da una prestazione di lavoro gli associati non devono essere familiari dell'imprenditore;
- congruità della quota di utili spettante all'associato in rapporto all'entità del suo apporto;

associato

- **apporto di capitali** (o promiscuamente di capitale e lavoro) : gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione costituiscono *redditi di capitale* e concorrono a formare il reddito dell'associato in base al principio di cassa (art. 41, c. 1, lett. f), TUIR);
 - **ritenuta d'acconto** : 12, 5 % (art. 26 D.P.R. 600/73);
- **apporto esclusivo di lavoro** : gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione costituiscono *redditi di lavoro autonomo* e concorrono a formare il reddito dell'associato sempre in base al principio di cassa (art. 49, c. 2, lett. c), TUIR);
 - **ritenuta d'acconto** : 20 % (art. 25 D.P.R. 600/73);
- **eventuale perdita attribuita all'associato** : deducibile solo se realizzata nell'esercizio di impresa;
- **i redditi attribuiti all'associato alla scadenza del contratto di durata superiore a 5 anni** : sono assoggettati a tassazione separata (art. 16, c. 1, lett. n), TUIR);

IVA

- **apporto di capitali** : operazione *esclusa* dal campo Iva;
- **apporto di beni** : *soggetto ad Iva* se non ha ad oggetto conferimento di aziende o rami di esse (D.Lgs. n. 313/97);
- **apporto esclusivo di lavoro** :
 - carattere di *abitualità* della prestazione (già titolare di partita Iva) : *soggetta ad Iva*;
 - carattere di *occasionalità* della prestazione : non soggetta ad Iva ma ad imposta di registro fissa (L. 250.000);

IRAP (D.Lgs. n. 446/97)
associante
<ul style="list-style-type: none">▪ apporto di capitali (o promiscuamente di capitale e lavoro) : la quota di utili spettante all'associato rientra tra gli oneri finanziari e come tale risulta <i>indeducibile</i>;▪ apporto esclusivo di lavoro : ai fini Irap la figura dell'associato viene equiparata a quella del lavoratore dipendente per cui la quota di utili allo stesso spettanti risulta <i>totalmente indeducibile</i>;▪ apporto di servizi da parte di associato impresa : <i>deducibilità</i> della quota di utili corrisposta;
associato
<ul style="list-style-type: none">▪ apporto di capitali (o promiscuamente di capitale e lavoro) : la quota di utili spettante all'associato risulta <i>irrilevante</i> ai fini Irap;▪ apporto esclusivo di lavoro : come reddito autonomo assimilato risulta <i>irrilevante</i> ai fini Irap;▪ apporto di servizi da parte di associato impresa : <i>assoggettabile</i> ad Irap;